

(N. 1757)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, è prevista, con il prossimo anno, l'estensione del servizio televisivo all'intero territorio nazionale, in quanto le nuove trasmissioni in corso di allestimento comprenderanno nel loro raggio di azione anche le aree del Mezzogiorno e delle isole, che attualmente non ricevono, o quanto meno non ricevono regolarmente, le emissioni degli impianti in funzione.

Entrano così fra gli utenti potenziali del servizio televisivo milioni di cittadini, appartenenti in maggioranza a zone economicamente depresse.

Allo scopo di agevolare la diffusione della televisione nel primo delicato periodo di introduzione in quelle nuove regioni, un alle-

viamento degli oneri inerenti all'abbonamento avrebbe un duplice benefico effetto, e cioè sia di ordine materiale ed economico, perchè verrebbero acquisiti quei cittadini che con il costo attuale si trovano in situazione marginale nel giudizio di convenienza fra costo e servizio, sia di ordine psicologico, per l'impressione favorevole prodotta da una diminuzione di oneri in un periodo in cui ciò è poco frequente, e in particolare per l'effetto sulle popolazioni meridionali e insulari, cui non sfuggirebbe la simultaneità e quindi il collegamento fra i due fatti: estensione del servizio alle loro zone, e diminuzione del costo del servizio stesso.

D'altra parte, contemporaneamente al completamento della rete televisiva è prevista la

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

introduzione della pubblicità nelle relative trasmissioni, il che obiettivamente giustifica, per effetto delle conseguenti entrate, una riduzione del prezzo pagato dagli utenti. Naturalmente, di per sé ed in via diretta tale fatto nuovo deve spiegare efficacia sul canone di abbonamento, e non sulla tassa di concessione governativa; ma occorre mettere in rilievo due cose, e cioè:

a) proprio per tale ragione è prevista, con la decorrenza dal 1° gennaio 1957, la riduzione, di mille lire, dei canoni di abbonamento televisivi per i privati e per le categorie speciali;

b) l'introduzione della pubblicità nelle trasmissioni televisive implica una nuova entrata anche per l'Erario, per effetto dell'imposta sulla pubblicità, dovuta nella misura del quattro per cento (decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, articolo 16, e tabella A, articolo 9).

Si è perciò formulato un disegno di legge, composto di un articolo unico.

Il primo comma riduce da tremila a duemila lire la tassa di concessione governativa per gli abbonamenti televisivi privati, e la tassa per gli abbonamenti speciali a quelli assimilati in virtù del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1150.

A compensazione di questa riduzione, ai fini del complessivo gettito del tributo, si prov-

vede, col secondo comma del disegno di legge, a ritoccare in aumento la tassa medesima per gli esercizi pubblici. In tali casi, infatti, l'intensità dell'uso, e il profitto che di riflesso gli esercenti realizzano per l'attrattiva costituita dalla esistenza dell'apparecchio televisivo, giustificano il maggiore tributo e nello stesso tempo lo rendono sopportabile senza eccessivo sacrificio.

Inoltre, anche per ragioni di proporzione, si rivede pure la tassa di vidimazione annuale, stabilita, nell'articolo 3 della legge n. 1150, per gli esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico delle trasmissioni televisive. Infatti, attualmente le tasse per la 3^a, 4^a e 5^a categoria degli esercizi pubblici e dei locali predetti coincidono (10.000, 6.000 e 4.000 lire); mentre, aumentate a 12.000 e a 6.000 lire la tassa per le ultime due categorie di alberghi ed esercizi, si verificherebbe una evidente e ingiustificata sperequazione.

Nello stesso tempo si sono ritoccate, per considerazioni analoghe, le tasse previste nello stesso articolo 3, per il cambio di titolare, fissandole nello stesso ammontare della tassa di vidimazione annuale.

Con ciò, viene esclusa ogni perdita di entrata per l'Erario, senza tener conto poi della ulteriore maggiore entrata per effetto della tassa sulla pubblicità televisiva.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, è ridotta a duemila lire per anno solare.

Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della medesima legge sono così aumentate:

a) alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c): lire diciannovemila;

b) alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande: lire dodicimila;

c) alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila.

Le tasse, stabilite nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, per la vidimazione annuale della licenza ivi prevista, sono così aumentate:

extra e prima categoria	L. 25.000
2 ^a categoria	» 20.000
3 ^a categoria	» 19.000
4 ^a categoria	» 12.000
5 ^a categoria	» 6.000

Nella stessa misura sono fissate le tasse per il cambio di titolare previste nel medesimo articolo 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.